



Comune di Sover

***NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020 - 2022***

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (transazioni elementari) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Per i comuni trentini invece, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", ha disposto che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, gli enti locali della Provincia di Trento e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Pertanto, in relazione al combinato disposto dell'art. 49 della LP 18/2015 e dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., gli enti locali trentini hanno adottato per l'esercizio 2016 gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015 (approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali hanno allegato quelli previsti dal comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
 - schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
 - reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
 - diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- ☐ vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- ☐ viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) secondo regole precise;
- ☐ viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;

□ la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

A partire dal 2016 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;

- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione e in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il

rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, onestà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni

amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2020	€ 2.786.795,07	€ 4.132.574,54	€ 3.736.564,29
Esercizio 2021	€ 2.087.931,00		
Esercizio 2022	€ 2.087.931,00		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2020-2022, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: alla luce dell'attuale panorama economico e finanziario l'Amministrazione, seguendo le indicazioni del Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2020, ha ritenuto di proseguire nel triennio 2020 – 2022 con il contenimento della pressione fiscale stabilizzando il gettito sulla base delle aliquote approvate per il 2017.

E' rimasto pertanto invariato il quadro fiscale inerente i tributi e sono riproposte le aliquote vigenti nel 2018-2019. Per le tariffe dei servizi, in particolare acquedotto e fognatura, si rimanda alle successive deliberazioni tariffarie.

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalla disciplina provinciale (invarianza della spesa corrente rispetto al 2019) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata un'attenta ricognizione della spesa corrente. Le entrate relative ai sovracani del B.I.M. finanziano esclusivamente gli investimenti. Tutte le spese in conto capitale si basano su risorse certe poiché si tratta di contributi e trasferimenti già concessi destinati al loro finanziamento. Per tali spese, al momento del perfezionamento dell'obbligazione giuridica sarà definito il relativo cronoprogramma con conseguente re imputazione in base alla loro esigibilità.

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dal personale in servizio in gestione associata con i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano, con crescenti difficoltà in alcuni settori per delle assenze in organico.

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

5) per quanto concerne la politica di indebitamento il Comune di Sover, ha estinto interamente i propri mutui.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio finale. Come risulta dal prospetto allegato al rendiconto "Equilibrio economico - finanziario" l'ente il bilancio di previsione risulta in pareggio.

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE						
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
Imposte, tasse e proventi assimilati	226.100,00	251.900,00	249.400,00	223.500,00	229.500,00	229.500,00
Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-	-	
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	226.100,00	225.900,00	251.900,00	223.500,00	229.500,00	229.500,00

I.M.I.S. - Imposta Immobiliare Semplice.

Dal 1° gennaio 2015 nei comuni della Provincia di Trento è in vigore una nuova imposta di natura patrimoniale Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.), che ha sostituito l'Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e la Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.).

L'imposta è stata istituita dalla Legge Provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 ed è stata successivamente modificata dall'art. 3 della L.P. 3 giugno 2015, n. 9 e dall'art. 18 della L.P. 30 dicembre 2015, n. 21.

Il Consiglio comunale di Sover, con delibera n. 07 di data 10/04/2015 ha approvato il Regolamento per definire in modo autonomo alcuni aspetti dell'imposta.

Con delibera n. 3 del 18/05/2017 ha stabilito le aliquote, le detrazioni e deduzioni di imposta per l'anno 2017, che, con apposito provvedimento, vengono riproposte anche per il 2019.

L'I.M.I.S. è un'imposta locale diretta, di natura immobiliare, reale e proporzionale, e costituisce tributo "proprio" dei Comuni anche ai fini delle norme provinciali in materia di finanza locale. Sotto il profilo della tipologia tributaria e dell'impianto strutturale normativo l'I.M.I.S. ricalca per molti aspetti l'I.C.I. e l'I.M.U.P. (anch'essi tributi di natura immobiliare, reale e proporzionale), ma si pone su un piano innovativo per almeno tre aspetti:

a) la puntuale definizione delle fattispecie e degli elementi costitutivi del tributo in modo da ridurre al minimo i margini di aleatorietà e dubbio interpretativo che nel tempo hanno caratterizzato l'applicazione di I.C.I. ed I.M.U.P., anche recuperando e codificando in legge le interpretazioni consolidate della giurisprudenza;

b) la modifica sostanziale del rapporto tra Ente impositore (il Comune) e contribuente. Con l'abrogazione di ogni obbligo dichiarativo e, contemporaneamente, con la previsione dell'obbligo dell'invio del modello precompilato con la determinazione del tributo dovuto (nei limiti di seguito illustrati), l'I.M.I.S. sperimenta l'attuazione concreta dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente ad un livello non ancora realizzato a livello statale, innovando il concetto stesso di applicazione delle imposte immobiliari e definendo puntualmente gli obblighi e diritti reciproci tra Comune e contribuente, nell'ottica della collaborazione massima e quindi anticipando, nella generalità dei casi, alla fase del versamento spontaneo (autoliquidazione) il rapporto fino ad oggi rimesso al momento dell'accertamento;

c) l'ampliamento dell'autonomia impositiva del Comune, sia nella fase dell'articolazione della potestà impositiva sul piano delle aliquote e delle detrazioni, sia in quella regolamentare con specifico

riferimento alla possibilità di codificare (anche nel senso di cui alla lettera b)) i procedimenti amministrativi che accompagnano l'applicazione dell'imposta.

Queste tre linee portanti della normativa IM.I.S. sono tra l'altro funzionali alla centralità che il tributo assume nella nuova architettura della finanza locale voluta dalla L.P. n. 12/2014, e quindi la loro corretta applicazione nel tempo appare strategica per la complessiva autonomia finanziaria e programmatoria del Comune, anche in relazione (necessaria) alla costituzione di uffici tributi specializzati e strutturati su dimensioni sovracomunali per creare professionalità idonee alla puntuale applicazione delle predette innovazioni.

Rispetto all'impianto originario del tributo, nel 2016 sono intervenute alcune rilevanti modifiche normative che hanno inciso sul prelievo fiscale nei confronti dei contribuenti e di conseguenza sull'entità del gettito per le casse comunali. In particolare:

☐ Abitazione principale e relative pertinenze: ESENTI (aliquota 0,00 %) purché non di lusso. Infatti l'esenzione non si applica per i fabbricati delle categorie catastali: A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

☐ Deduzione rendita fabbricati strumentali all'attività agricola: per il periodo d'imposta 2016 è stata stabilita in €. 1.500,00 (erano €. 1.000,00 nel 2015).

☐ Fabbricati di tipo produttivo in categoria D: La legge di stabilità ha previsto di escludere dalla rendita catastale il valore degli impianti fissi al suolo (c.d. imbullonati) su istanza del proprietario.

☐ Immobili posseduti da Cooperative Sociali (ONLUS): Per il solo 2016 sono esenti in presenza di convenzioni stipulate con la Provincia, i Comuni, le Comunità o l'Azienda Sanitaria.

Inoltre, sono esenti i Fabbricati abitativi concessi in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che in essi pongono la residenza anagrafica e dimora abituale e che li utilizzano come abitazione principale e loro pertinenze (fino a un massimo di 2)

Aree fabbricabili soggette ad espropriazione per pubblica utilità: La nuova disciplina prevede il rimborso automatico dell'imposta versata nel caso in cui il vincolo di espropriazione venga rimosso mediante variante urbanistica e l'area venga declassata come inedificabile ovvero trascorsi 10 anni senza che nel frattempo venga acquisita dall'Ente pubblico.

Le aliquote previste per il 2020 sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,350%	335,73	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,900%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,550%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,550%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a	0,00%		

soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.			
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,90%		

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO				
	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
IMIS	216.000,00	216.000,00	210.000,00	216.000,00	216.000,00

RECUPERO EVASIONE ICI/IMUP/TASI/IMIS

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI e l'IMU relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

A seguito dell'approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione. In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Il Comune di Sover non ha mai istituito tale tributo, destinato al finanziamento delle spese correnti di bilancio, la cui base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

TARIFFA RIFIUTI - TARI

Con deliberazione consiliare n. 10 dd. 14/05/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Da ultimo è stata istituita la Tari, componente della Iuc comunale, in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi 682 al 705 della Legge 147 del 27.12.2013 e ss.mm.

Il nuovo tributo decorre dal 01.01.2014 in sostituzione della Tares. In particolare, il comma 668 stabilisce che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del dlgs 446/97, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari.

L'Amministrazione comunale di Sover mantiene il modello tariffario di tipo corrispettivo, già adottato nel 2014, nel 2015, nel 2016 e nel 2017 secondo i criteri ed indicazioni previsti dalla Delibera di GP 2972/2005 e ss.mm., di cui al Regolamento comunale approvato con delibera n. 5 dd. 26.03.2013 ed in ossequio alle disposizioni recate dal D.L.vo 22/1997 - decreto Ronchi e alle successive direttive provinciali - la cui applicazione e riscossione è stata delegata per obbligo normativo al gestore del servizio (ASIA Lavis).

La tariffa ricomprende anche l'onere relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche (c.d. "spazzamento stradale"). Tale attività è svolta in economia diretta dal Comune con proprio personale il cui costo viene annualmente comunicato al predetto gestore affinché provveda al recupero mediante addebito agli utenti con la fattura del servizio.

Come noto, a partire dal 2020, gli enti trentini devono adeguare il modello tariffario alla disciplina nazionale, secondo le direttive impartite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è effettuata direttamente dal Comune a cura del personale dell'ufficio tributi

L'art. 10 comma 1 della L. 448/01 (Finanziaria 2002) ha stabilito che a partire dal 01.01.2002 "l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati". Inoltre sono state previste delle esenzioni per quanto riguarda la pubblicità effettuata con i veicoli. A seguito di tale norma, già dall'anno 2002 sono sensibilmente calati il gettito e il numero dei contribuenti.

Per le varie tipologie quali imposta ordinaria, luminosa, diapositive, veicoli, striscioni aereomobili palloni e manifesti nonché per i diritti sulle pubbliche affissioni vedasi la tabella delle tariffe allegate al regolamento approvato con delibera consiliare n. 50 di data 28.11.1994

Con la legge di stabilità 2016 è stata definitivamente abrogata l'Imposta comunale secondaria, mai entrata in vigore, che doveva sostituire il predetto tributo.

TOSAP – Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Per la tassa di occupazione del suolo pubblico è prevista un'entrata complessiva fra occupazioni temporanee e definitive di euro 3.000,00 nel triennio, sulla base delle tariffe in vigore ed in relazione all'effettivo gettito conseguito nel 2019.

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
	1	2	3	4
Trasferimenti correnti da Amministrazioni	515.145,00	405.575,00	4097.207,00	497.207,00

ENTRATE

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE		P		
	2019 (previsioni)	R	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
				2022 (previsioni)
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	141.186,00		305.520,00	305.520,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	200,00		200,00	200,00
Interessi attivi	500,00		100,00	100,00
Rimborsi e altre entrate correnti	151.000,00		9.500	9.500
TOTALE Entrate extra tributarie	292.886,00		315.320,00	315.320,00

VENDITA DI BENI E SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

previsione 2019:

servizio acquedotto € 29.000,00

servizio fognatura € 13.000,00

servizio depurazione € 35.000,00 (importo da girare alla PAT)

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

Proventi gestione boschi € 165.300,00

Sovracanone derivazione acqua per energia elettrica € 24.000,00

SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, e, non avendo il Comune di Sover un servizio di polizia e/o vigili comunali non è stato previsto alcun provento.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI –

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia Autonoma di Trento, dal B.I.M. e trasferimenti da privati.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti.

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

ENTRATE				
	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
Tributi in conto capitale				
Contributi agli investimenti	508.898,00	739.806,00	189.000,00	189.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale				
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	104.122,00		0	0
Altre entrate da redditi da capitale	12.740,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE	625.760,00	744.806,00	199.000,00	199.000,00

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 5.000,00 per l'anno 2020.

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2020-2022 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e rimosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover ricorrere alle anticipazioni di cassa in tesoreria se non raramente (1 volta nell'ultimo triennio).

Ai soli fini di non incorrere in scoperture di cassa visto che comunque la liquidità nell'ultimo triennio è diminuita è stata prevista l'anticipazione di cassa entro i limiti di legge per l'importo di euro 150.000,00 per il triennio 2020-2022 qualora fosse necessario ricorrervi.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al

finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di

un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è rappresentato in tabella e per il 2020 sarà oggetto di riaccertamento straordinario dei residui:

FPV	2020	2021	2022
FPV – parte corrente	17.197,27	12.904,00	12.904,00
FPV – parte capitale	323.670,86		

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Si rappresentano i dati sul triennio 2016-2018 del personale con la specifica che per l'anno 2017 è rappresentato il dato della previsione definitiva:

Dati e indicatori relativi al personale"

	2016	2017	2018	2019
Dipendenti (rapportati ad anno)	5	6	6	6
Costo del personale	267.460,00	256.100,00	250.173,00	265.843,00
Costo medio per dipendente	53.492,00	42.683,33	41.695,50	44.307,17

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE – per euro 22.500,00

In questa voce è classificata, come posta principale l'IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Sover non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997):

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – Per complessivi euro 457.250,00. Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente. Le previsioni sono state calcolate sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza locale.

TRASFERIMENTI CORRENTI – per euro 210.500,00 in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ai trasferimenti ordinari fra enti ed il più rilevante è il trasferimento ai Comuni per le spese in gestione associata.

INTERESSI PASSIVI -

. Non sono stanziati interessi per mutui in ammortamento.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva – comprende il fondo di riserva di cassa per € 100.000,00; il fondo di riserva è iscritto per € 14.751,00 nel 2020 in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), da intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare le spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Sulla base di quanto stabilito dal principio contabile 3.3 e seguenti della nuova contabilità, risulta obbligatorio accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ...

Per tali crediti accertati nell'esercizio deve essere costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità, attraverso un accantonamento annuale da stanziare tra le spese, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e del grado di riscossione dei crediti, rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento.

Quest'ultimo parametro (grado di riscossione rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento) è determinato dalla media tra incassi in c/competenza ed in c/residui ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Secondo la norma, gli incassi da prendere in considerazione negli addendi della media sono calcolati:

☐☐nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, come somma degli incassi in c/competenza e in c/residui riferiti agli ultimi cinque esercizi;

☐☐negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);

☐☐a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Il periodo storico preso in considerazione è il quinquennio 2014/2018.

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3) lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

☐☐trasferimenti da altre P.A.

☐☐entrate assistite da fideiussione

☐☐entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa.

Sono state individuate le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerata le suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, tutte le risorse di incerta riscossione relative al titolo 1 e 3 dell'entrata, basandosi sul trend storico.

Dall'accantonamento effettivo sono stati esclusi i proventi derivanti dal servizio depurazione perché l'importo della corrispondente spesa da versare alla Provincia viene determinato dall'effettiva riscossione. Non si è ritenuto, per il momento, opportuno né economicamente sostenibile accantonare l'importo obbligatorio al fondo perché, per le entrate derivanti dal servizio acquedotto e fognatura nonché dalla vendita del legname, lo storico non corrisponde alla situazione attuale considerato che la bollettazione nel quinquennio, è stata emessa in ritardo e per tale motivo è stato sottoscritto un cronoprogramma dall'Ufficio Tributi in accordo con la ditta esterna (GISCO SRL) con cui si gestiscono. E' intenzione in sede di rendiconto provvedere ad effettuare l'accantonamento al fondo pari al 100% dell'importo obbligatorio; inoltre, nel corso del 2020, si provvederà ad integrare il fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base delle risorse disponibili fino a raggiungere l'importo obbligatorio.

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

Per le spese in conto capitale si rinvia all'apposita sezione del DUP, nella quale vengono indicate le opere previste con i relativi finanziamenti.

TITOLO 5 - ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI, CHE COSTITUISCONO IL RICORSO AL DEBITO

Non è prevista l'accensione di nuovi prestiti per il finanziamento di opere pubbliche.

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Non sono previsti oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui, a bilancio viene prevista la quota di restituzione alla PAT, a seguito dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui

TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO in fase di previsione, non è stato iscritto perché sarà oggetto di riaccertamento straordinario dei residui in fase di approvazione del conto consuntivo 2019

Si ricorda che lo stesso dovrebbe essere così formato:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando

l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

ARTICOLAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE NON RICORRENTI

Per quanto riguarda la distinzione tra entrate ricorrenti e non, si è attuata una valutazione a seconda che l'entrata sia prevista a regime o limitata a uno o più esercizi. Come previsto dai principi contabili, sono state considerate non ricorrenti le entrate riguardanti:

- “a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazioni di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.”

Le entrate correnti riconosciute come non ricorrenti sono rappresentate nel seguente prospetto:

Errore. Il collegamento non è valido.

Per quanto riguarda la distinzione tra spese ricorrenti e non, si è attuata una valutazione a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata a uno o più esercizi. Come previsto dai principi contabili, sono state considerate non ricorrenti le spese riguardanti:

- “a) le consultazioni elettorali e referendarie locali;
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- c) gli eventi calamitosi;
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- e) gli investimenti diretti;
- f) i contributi agli investimenti.”

Le spese correnti riconosciute come non ricorrenti sono rappresentate nel seguente prospetto:

Errore. Il collegamento non è valido.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le

città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Sover non ha rilasciato alcuna garanzia fidejussoria.